



FIGC

COMUNICATO STAMPA



Roma, 20 marzo 2014

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

II^a SEZIONE

L.I.C.P.

RIUNIONE GIOVEDÌ 20 MARZO 2014

1. Ricorso Sig. PAGLIUSO FABIANO LUCA

avverso le sanzioni:

- inibizione per anni 3;
- ammenda di €15.000,00,

inflitte al reclamante in relazione al Fallimento della società Cosenza Calcio 1914 S.r.l. seguito deferimento del Procuratore Federale per violazione dell'art.1, comma 1, C.G.S. ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1, comma 5 C.G.S., 19 Statuto Federale e 21, commi 2 e 3 N.O.I.F. – nota n. 1089/665 pf12-13AM/ma del 16.9.2013 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 35/CDN del 19.11.2013)

2. Ricorso Sig. PAGLIUSO FABIANO PAOLO

avverso le sanzioni:

- inibizione per anni 2;
- ammenda di €10.000,00,

inflitte al reclamante in relazione al Fallimento della società Cosenza Calcio 1914 S.r.l. seguito deferimento del Procuratore Federale per violazione dell'art.1, comma 1, C.G.S. ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 19 Statuto Federale e 21, commi 2 e 3 N.O.I.F. – nota n. 1089/665 pf12-13AM/ma del 16.9.2013 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 35/CDN del 19.11.2013)

3. Ricorso U.S. GAVORRANO

avverso la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara inflitta al calc. Panelli Tommaso seguito gara Gavorrano/Prato del 4.3.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 111/TB del 5.3.2014)

La C.G.F., preliminarmente riuniti i ricorsi nn. 1) e 2), li **RESPINGE**

La C.G.F., preso atto della **RINUNCIA** al ricorso, dichiara **ESTINTO** il giudizio.



4. Ricorso U.S. GAVORRANO

avverso la sanzione dell'ammenda di € 4.000,00 inflitta alla reclamante seguito gara Gavorrano/Prato del 4.3.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 111/TB del 5.3.2014)

5. Ricorso U.S. GAVORRANO

avverso la sanzione della inibizione fino al 30.4.2014 inflitta al sig. Buzzegoli Cesare seguito gara Gavorrano/Prato del 4.3.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 111/TB del 5.3.2014)

6. Ricorso Calc. VASSALLO FRANCESCO

avverso la sanzione della squalifica per 4 giornate effettive di gara inflittagli seguito gara Fussballclub SudTirol/Unione Venezia del 9.2.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 114/DIV dell'11.2.2014)

7. Ricorso A.C. DELTA PORTO TOLLE

avverso la sanzione della penalizzazione di due punti in classifica inflitta alla reclamante a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, C.G.S., per le condotte ascritte al proprio legale rappresentante Sig. Francesco Visentini seguito deferimenti del Procuratore Federale per violazione dell'art. 85, lett. c), Paragrafi VI) e VII) N.O.I.F., in relazione all'art. 10, comma 3, C.G.S. (nota n.3476/315 Pf13-14/SP/Blp del 14.1.2014 - nota n. 3480/314 Pf13-14/SP/Blp del 14.1.2014) (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 50/CDN del 10.2.2014)

8. Ricorso Sig. VISENTINI FRANCESCO

avverso la sanzione della inibizione per mesi 2 per violazione dell'art. 85, lett. c), Paragrafi VI) e VII) N.O.I.F., in relazione all'art. 10, comma 3, C.G.S. seguito deferimenti del Procuratore Federale (nota n. 3476/315 pf13-14/SP/blp del 14.1.2014 – nota n.3480/314 pf13-14/SP/blp del 14.1.2014) (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 50/CDN del 10.2.2014)

La C.G.F., preso atto della **RINUNCIA** al ricorso, dichiara **ESTINTO** il giudizio.

La C.G.F., preso atto della **RINUNCIA** al ricorso, dichiara **ESTINTO** il giudizio.

La C.G.F., preso atto della **RINUNCIA** al ricorso, dichiara **ESTINTO** il giudizio.

ORDINANZA:

La C.G.F., preliminarmente riuniti i ricorsi nn. 7) e 8), sospende il giudizio e manda alla Procura Federale per ulteriori accertamenti istruttori in ordine alla data di effettivo inizio della prestazione di lavoro sportivo dei tesserati di cui alla fattispecie oggetto di contestazione.

Concede termine sino al 10 aprile 2014 per l'espletamento dell'incombente.